

Allegato A - Atto costitutivo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE E.C.C.A.S.

- Energia per il consumo collettivo da autoproduzione sostenibile »

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:

«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE E.C.C.A.S.

- Energia per il consumo collettivo da autoproduzione sostenibile ».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2



L'Associazione ha sede in Comune di Serri (SU) - via Municipio, n. 5.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha come scopo la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità.

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| | L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può eser- | |
| | citare diritti ed essere soggetto ad obblighi. | |
| | L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria. | |
| | L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri. | |
| | L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui | |
| | all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, descritte inoltre al par. | |
| | 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 4 aprile 2022; | |
| | I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. |  |
| | I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione. |  |
| | L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione. |  |
| | La partecipazione all'associazione "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE E.C.C.A.S." è aperta e volontaria e non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati. |  |
| | L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi: | |
| | a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche | |
| | per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; | |
| | b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, | |
| | 2 | |

anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- d) da eventuali fondi di riserva;
- e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5


L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione

Soci

Art. 6

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti terri-



toriali o autorità locali, compresa l'Amministrazione comunale, che producono e/o con-

sumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 31 del Decreto Legislati-

vo 8 novembre 2021, n. 199 e condividono gli scopi dell'Associazione.

I membri, produttori e/o clienti finali, facenti parte dell'Associazione devono posse-

dere tutti i seguenti requisiti:

- partecipare volontariamente all'Associazione

- essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità

locali (intese come enti locali), comprese le amministrazioni comunali;

- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile

non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;

- essere titolari di punti di connessione ubicati nel perimetro della stessa cabina

primaria;

- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e

l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione

dell'energia elettrica condivisa.

- non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e

scambio dell'energia elettrica;

Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da "contratto di diritto

privato" per regolare i rapporti tra i membri dell'Associazione, nei termini riportati

nel Regolamento Interno Operativo.

Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato

dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO) con le seguenti caratteristiche:

- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere

re il proprio venditore;

- individuare tra i soci della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE E.C.C.A.S. il "Referen-

te", cioè il responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i membri

demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di ven-

dita e il GSE;

• dare mandato al Referente per la gestione della configurazione, per la richiesta al

GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentiva-

zione dell'energia condivisa;

• definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici derivanti dal servizio

di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capaci-

tà degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e

dell'energia effettivamente consumata;

• definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivan-

ti dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente;

• consentire ai membri di recedere in ogni momento e uscire dall'associazione, fermo

restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la com-

partecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e pro-

porzionati.

I soci si distinguono in:

a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitu-

tivo;

b) ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;

c) onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono

nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non

essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della COMUNITA'

ENERGIA RINNOVABILE E.C.C.A.S., non percepiscono emolumenti e non partecipano alla

ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci

onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere

mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la

gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipa-

no all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota

associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio dà diritto:

a) a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;

b) a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;

c) ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

d) a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle

iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consi-
glio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha dirit-
to di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto -
legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del
Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su deli-
bera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica
dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso
nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio
Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Organi e amministrazione

Art. 9

Gli organi della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE E.C.C.A.S. sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare

in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della

quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà delle quote degli associati e delibera con la maggioranza semplice delle quote dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con qualunque quota dei soci e delibera con la maggioranza semplice delle quote dei presenti.


Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti delle quote degli associati ed il voto favorevole della maggioranza delle quote dei presenti.

Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro temati-



ci che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti delle quote degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Scorporo

Art. 22

Qualora la dimensione dell'Associazione raggiunga un numero di soci rilevante e ciò comporti difficoltà di gestione, per la complessità delle relazioni, delle rilevazioni energetiche e dei ricalcoli necessari alla distribuzione dei ricavi, l'Assemblea, in convocazione straordinaria, con maggioranza semplice delle quote dei soci presenti, può deliberare lo scorporo di una parte dei soci in una o più Associazioni. Ogni socio sarà libero di scegliere se rimanere nella Associazione originaria o iscriversi nella nuova Associazione generata.

Norme generali

Art. 23

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.